



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

UFFICIO LEGISLATIVO - FINANZE
SERVIZIO INTERROGAZIONI

Question Time
VI^a Comm. Finanze
n. 5-06243
On. Barbanti ed altri

ELEMENTI DI RISPOSTA

Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante evidenzia che, nonostante la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 2015, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma di cui all'art. 8, comma 24, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 e delle disposizioni successive che ne hanno prorogato l'efficacia, i funzionari cui era stato attribuito un incarico dirigenziale dall'Agenzia delle entrate continuano a svolgere le medesime funzione attraverso l'istituto della delega di firma.

Tanto premesso, gli Onorevoli interroganti chiedono se e quali iniziative intenda adottare *“affinché l'assegnazione delle funzioni dirigenziali, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali, avvenga, come ha stabilito la Corte Costituzionale, ricorrendo all'istituto della reggenza regolato dall'articolo 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987 n. 266.”*

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate riferisce quanto segue.

X Preliminarmente, occorre precisare che l'Agenzia delle entrate ha dato immediata e puntuale applicazione alla citata sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2015 revocando oltre 800 incarichi di funzioni dirigenziali, conferiti sulla base delle disposizioni di legge sopra richiamate, vigenti sino al giorno della pubblicazione della predetta sentenza nella Gazzetta Ufficiale.

Il venir meno di questi incarichi e l'attribuzione *ad interim* di molteplici uffici ai pochi dirigenti di ruolo rimasti in servizio ha creato notevoli difficoltà gestionali all'Agenzia, difficoltà che, nell'immediato, si è cercato di fronteggiare con l'adozione da parte dei dirigenti di atti di delega di firma a funzionari della terza area.

Per quanto riguarda le iniziative da adottare rispetto alla situazione determinata dalla menzionata sentenza, gli Onorevoli interroganti propongono il ricorso all'istituto della reggenza disciplinato dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266.

Al riguardo, in sede di conversione del decreto-legge n. 78 del 19 giugno 2015, recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali" (A.S. 1977, ora A.C. 3262), è stato approvato al Senato un emendamento governativo che introduce nel provvedimento l'articolo 4-*bis* finalizzato ad assicurare il buon funzionamento delle agenzie fiscali e a garantire il normale proseguimento delle loro attività.

La disposizione prevede che per esigenze di funzionalità operativa, i dirigenti delle agenzie fiscali, previa procedura selettiva e per una durata non eccedente l'espletamento dei concorsi a dirigente e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016, possono attribuire le funzioni relative agli uffici di cui hanno assunto la direzione interinale e i connessi poteri di adozione di atti a funzionari di terza area con almeno 5 anni di esperienza nell'area stessa. E' previsto che tali deleghe potranno essere conferite in misura non superiore al numero dei posti messi a concorso.

A fronte delle responsabilità gestionali connesse all'esercizio delle deleghe di funzioni, la norma stabilisce che ai funzionari delegati saranno temporaneamente attribuite, con il relativo trattamento economico, nuove posizioni organizzative di livello non dirigenziale ai sensi dell'art. 23-*quinquies*, comma 1, lettera a), punto 2), del decreto-legge n. 95 del 2012.

Le deleghe di funzioni previste dalla norma in corso di approvazione non vanno confuse con le deleghe di firma; queste ultime, infatti, hanno sino ad oggi rappresentato solo un rimedio temporaneo per la sottoscrizione degli atti, ma non possono di per sé consentire l'effettiva gestione dei numerosi uffici assegnati *ad interim* ai dirigenti.

Appare opportuno esporre qualche esempio.

In Lombardia, nella Direzione Provinciale II di Milano, con 712 dipendenti, un solo dirigente ha gli *interim* di 11 uffici. Nella Direzione Provinciale I di Milano, con 680 dipendenti, un unico dirigente ha la responsabilità di 8 uffici *ad interim*. Nel Lazio, la Direzione Provinciale I di Roma ha in servizio 600 dipendenti: il dirigente responsabile ricopre 8 uffici *ad interim*.

Riguardo all'ipotesi di fare ricorso all'istituto della reggenza previsto dal citato art. 20 decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1987, si fa presente che quest'ultima disposizione prevedeva la possibilità di affidare reggenze al personale del comparto Ministeri appartenente alla nona qualifica funzionale. Tale previsione è superata dall'attuale ordinamento professionale del personale pubblico basato su aree funzionali di inquadramento e non più su qualifiche funzionali e, comunque, deve ritenersi implicitamente abrogata dall'articolo 69 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1987 recepiva, infatti, norme contenute in accordi sindacali: norme siffatte sono state, appunto, private di effetto dall'articolo 69 del decreto legislativo n.165 del 2001 con decorrenza dalla sottoscrizione dei contratti collettivi del quadriennio 1998-2001.